

**CAPITOLATO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI TRADUZIONE E PUBBLICAZIONE DEL VOLUME
"EDUCATIONAL EFFECTIVENESS AND INEFFECTIVENESS: A CRITICAL REVIEW OF THE KNOWLEDGE BASE" -
ISBN 978-94-017-7459-8 di Scheerens, Jaap**

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Autorizzazione a tradurre in lingua italiana il libro 'EDUCATIONAL EFFECTIVENESS AND INEFFECTIVENESS: A CRITICAL REVIEW OF THE KNOWLEDGE BASE' edito dalla casa editrice SPRINGER, che ne detiene tutti i diritti (diritto di utilizzo della versione tradotta).

Fornitura di n. 500 copie cartacee del libro 'EDUCATIONAL EFFECTIVENESS AND INEFFECTIVENESS: A CRITICAL REVIEW OF THE KNOWLEDGE BASE' di Scheerens, Jaap tradotto in italiano edito dalla casa editrice SPRINGER VERLAG, che ne detiene tutti i diritti.

Autorizzazione a posizionare il formato pdf del prodotto stampato sulla pagina riservata INVALSI per l'accesso a tutte le scuole per un periodo di tre (3) anni.

Traduzione, revisione, fotocomposizione, fornitura pdf e 500 copie cartacee (200 copie presso singolo indirizzo a ROMA + n. 300 copie da consegnare a un indirizzario fornito dall'INVALSI – tempistiche da definire ad avvio progetto) del libro 'EDUCATIONAL EFFECTIVENESS AND INEFFECTIVENESS: A CRITICAL REVIEW OF THE KNOWLEDGE BASE' edito dal gruppo editoriale SPRINGER NATURE, che ne detiene tutti i diritti.

Specifiche di stampa

- Formato: cm. 15.5*23.5, pagine interne 392.
- Pagine interne: fino a 432 pagine su carta Usomano bianca FSC da 80gr.
- Stampa a 4+4 cols.
- Copertina: su carta Patinata opaca da 300gr. stampa a 4+4 colori.
- Plastificazione Opaca.
- Confezione: Brossura fresata con cordonature laterali.
- Imballo in scatole.
- Peso unitario di un volume : 604 gr.
- Dorso del volume : 19.7 mm.
- LOGO PON.

La distribuzione delle n. 500 copie sarà gestita nel seguente modo:

- n. 200 copie da consegnare all'INVALSI (via Ippolito Nievo 35 – 00153 Roma)
- n. 300 copie da spedire a un elenco di destinatari fornito da INVALSI.

Art. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le n. 300 copie cartacee destinate ad indirizzo unico (Milano-provincia/Roma sede Invalsi) potranno essere distribuite gratuitamente dall'ente in seguito alla consegna da parte della società Springer Nature, non saranno vendibili attraverso alcun canale (librerie tradizionali o online) e non avranno un prezzo di copertina.

Il pdf potrà essere disponibile sul sito dell'ente, all'interno di una sezione che prevede la registrazione.

ART. 3 – TEMPI

Le tempistiche relative produzione e finalizzazione del volume (consegna del PDF e consegna delle 500 copie del volume) saranno concordate prima della stipula del contratto. Tali tempistiche potranno variare in fase di lavorazione e finalizzazione del volume. Le stesse saranno, comunque, concordate, per iscritto, con l'Ente, laddove necessario, durante le fasi di realizzazione del testo finale.

ART. 4 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'aggiudicatario si obbliga a osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall'INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio. L'aggiudicatario si obbliga, altresì, a eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.

L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inadempienza, l'INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n° 384), fatto salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall'art. 622 del Codice Penale.

ART. 5 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'aggiudicatario si impegna a garantire la sicurezza nella gestione dei dati e dei sistemi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, ad adottare le misure minime individuate nel citato D. Lgs. 196/2003, volte ad assicurare un livello adeguato di protezione dei dati personali.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO DEL CONTRAENTE CON TERZI

L'aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'INVALSI, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante potrà intervenire - anche in corso di esecuzione del contratto -, con la procedura individuata dall'art. 30, comma 6, del d.lgs. 50/2016, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, sino a concorrenza delle prestazioni rese nell'ambito del rapporto e non ancora regolate, detraendone il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL FORNITORE

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare la fornitura di cui all'art. 1 secondo la tempistica prevista nel presente capitolato senza ritardi, che non siano stati precedentemente concordati con l'Ente.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'INVALSI

L'INVALSI si impegna, nella fase di esecuzione del contratto, a fornire all'Aggiudicatario tutta la collaborazione necessaria per la realizzazione del servizio. Il Responsabile INVALSI del Progetto effettuerà le attività di controllo previste nel presente capitolato con la massima tempestività. Le tempistiche per eventuali controlli/audit da parte dell'Ente saranno concordati con almeno due settimane lavorative di preavviso.

ART. 9 – PENALI

L'obiettivo della stazione appaltante è quello di consentire, nei tempi e con le modalità indicate/concordate in fase di lavorazione la consegna del prodotto nei termini indicati. Al riguardo si sottolinea che un ritardo sia pur minimo nella consegna potrebbe comportare il mancato o non corretto svolgimento delle attività in argomento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali potranno dar luogo all'applicazione delle seguenti penali.

Riferimento documentazione di gara	Inadempimenti contrattuali	Penale applicata	
Capitolato Tecnico - art. 3:	Mancata pubblicazione dell'opera e/o mancata consegna delle 500 copie entro i termini concordati con l'ente in fase di redazione del contratto o di accordo per eventuali deroghe/modifiche alle tempistiche concordate.	Per ogni giorno di ritardo	1 per mille dell'importo contrattuale

ART. 10 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 9 verranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'INVALSI provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

L'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.

ART. 11 - RISOLUZIONE

L'INVALSI, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
- b) il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
- c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- d) qualora il Fornitore, in esecuzione del contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato Tecnico;
- e) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'INVALSI;
- f) nei casi di cui agli articoli 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 18 (Divieto di cessione del contratto), 21 (Codice Etico), 22 (Danni, responsabilità civile);
- g) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita;
- h) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
- i) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

L'INVALSI deve risolvere il contratto senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, l'INVALSI si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.

L'Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.

In caso in cui l'INVALSI accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'INVALSI ha la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni dal contratto, l'INVALSI assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'INVALSI potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali, l'esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall'INVALSI, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, l'INVALSI ha la facoltà di

considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, l'esecuzione in danno e il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'INVALSI avrà il diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del Contratto di fornitura risolto. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via pec. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'INVALSI all'esecuzione in danno e al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In presenza di controversie e cause tentate nei confronti dell'INVALSI a qualsiasi titolo e genere e per qualsiasi ragione.

ART. 12 - RECESSO

Fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011, l'INVALSI ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;
- in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'INVALSI delle prestazioni eseguite relative al contratto, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

L'INVALSI potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, anche senza motivazione e in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite, rinunciando il Fornitore espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

ART. 13 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA E NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESECUZIONE

L'aggiudicatario dovrà indicare un responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'aggiudicatario medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi. Il Responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'aggiudicatario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dal Capitolato e dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

ART. 14 - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

L'INVALSI nominerà, ai sensi dell'art. 31, comma 3, il Direttore dell'esecuzione del contratto oggetto del

presente appalto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

In particolare, il Direttore dell'esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente alla impresa aggiudicataria, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.

ART. 15 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione nel rispetto delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente articolo alle stesse condizioni previste dal contratto.

ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Ai fini del pagamento del corrispettivo offerto, l'aggiudicatario potrà emettere fatture sulla base delle seguenti modalità:

- a) Servizio di copyright, traduzione, revisione e fotocomposizione;
- b) Fornitura pdf;
- c) Servizio di stampa e invio copie.

Il pagamento della fattura avverrà, per il tramite del competente Servizio di Ragioneria, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.

Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva.

Ciascuna fattura dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- Intestazione: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di formazione (INVALSI);
- Codice fiscale: 92000450582
- Codice Univoco: UF9XRE;
- numero di protocollo e data del contratto;
- tipologia di servizio;
- CIG;
- CUP.

Non sarà in alcun modo possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'INVALSI procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'INVALSI, non produrrà alcun interesse. L'INVALSI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui risulti un inadempimento a carico del beneficiario, l'INVALSI applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'INVALSI, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, sul/i conto/i corrente/i indicati nel successivo art. 18 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari).

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'INVALSI le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di contestazione delle prestazioni, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla l'aggiudicatario potrà pretendere per ritardato pagamento.

ART. 17 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente atto, si conviene che, in ogni caso, l'INVALSI, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., i Contratti di Fornitura nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011, fatte salve le eventuali ulteriori indicazioni sugli "strumenti idonei" che dovessero essere emanate dalla medesima Autorità.

In ogni caso, si conviene che l'INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 19 – FORMA DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata sottoscritto digitalmente e sarà soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso del presente Contratto, saranno a carico della parte richiedente, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 131/86.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto oggetto del presente appalto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'Aggiudicatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto oggetto del presente appalto, sarà competente il Tribunale di Roma.

ART. 21 - CODICE ETICO

Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 22 - DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da dipendenti o da parte di terzi.

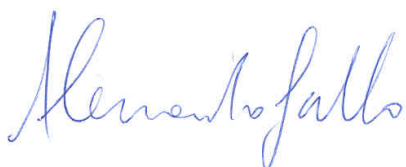
ART. 23 - CLAUSOLA FINALE

Il contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto di Fornitura (o di parte di esso) da parte dell'INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Con il contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

FIRMA PER SOTTOSCRIZIONE



Alessandro Gallo (Direttore Generale
con Procura)



Rosa Parrella (Rappresentante con
Procura)